



Approvazione del modello IVA 79, riservato ai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, da utilizzare per le richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, e delle relative istruzioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello IVA 79, riservato ai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, da utilizzare per le richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

1.1. È approvato il modello IVA 79, con le relative istruzioni, che i soggetti passivi non residenti di cui all'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, devono utilizzare per richiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.

1.2 Il modello approvato con il presente provvedimento deve essere utilizzato a partire dalle istanze di rimborso presentate dal 3 maggio 2010.

Motivazioni

L'articolo 1, lettera u), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, ha modificato l'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La lettera t) del medesimo articolo 1 ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli 38-bis1 e 38-bis2.

La previsione normativa di cui all'articolo 1, lettera t), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, innova la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto assolta in uno degli Stati membri dell'Unione Europea da soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

Al fine di adeguare il modello alla normativa vigente, si è reso necessario procedere ad una revisione del modello IVA 79, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2002, pubblicato sul supplemento n. 37 alla G.U. n. 53 del 4 marzo 2002, che i soggetti non residenti, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, devono utilizzare per richiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.

Il presente provvedimento, pertanto, approva il modello IVA 79, con le relative istruzioni.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell' imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 20 maggio 1982, n. 2672, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1982;

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell' imposta sul valore aggiunto.

Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166: disposizioni urgenti per l' attuazione di obblighi comunitari e per l' esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18: attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell' IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 aprile 2010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DEI SOGGETTI NON RESIDENTI STABILITI IN STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella istanza di rimborso sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di rimborso dell'imposta assolta nello Stato italiano da soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali Privacy

Dati personali

I dati richiesti nell'istanza devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Indicando il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, Camere di commercio).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI STABILITI IN STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

SERVIZIO COMPETENTE DESTINATARIO DELL'ISTANZA

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

È la prima richiesta di rimborso? SI NO

Se noto indicare il numero di registrazione IVA in precedenza attribuito

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome e Nome / Ragione sociale del richiedente _____

Via e numero civico _____

1 Stato _____ Località _____ C.a.p. _____ Pro-rata SI NO

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

2 Attività esercitata dal richiedente _____

3 Ufficio fiscale nello Stato in cui il richiedente ha la sede, il domicilio o la residenza abituale _____

Numero di registrazione IVA nello Stato in cui il richiedente ha la sede, il domicilio o la residenza abituale _____

4 Periodo cui si riferisce la richiesta di rimborso dal _____ Mese Anno al _____ Mese Anno

5 Importo totale (in cifre) chiesto a titolo di rimborso (distinta all'interno) euro _____

6 Il richiedente chiede il rimborso dell'importo di cui alla casella n. 5 secondo le modalità indicate nella casella n. 7

Modo di pagamento richiesto (barrare la casella che interessa) Conto bancario Conto postale

IBAN _____ BIC _____

7 Numero di conto _____ Codice dell'organismo finanziario _____

Intestato a _____

Denominazione e indirizzo dell'organismo finanziario _____

8 Numero degli allegati _____ Fatture _____ Documenti d'importazione _____

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Il richiedente dichiara (barrare la casella che interessa):

a) che i beni o servizi elencati all'interno della presente richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo in occasione di:

.....

.....

9 b) di non aver effettuato durante il periodo cui si riferisce la presente richiesta nel paese nel quale è chiesto il rimborso:

alcuna cessione di beni o prestazione di servizi sul territorio nazionale;

c) di aver effettuato unicamente:

prestazioni non imponibili di trasporto e di servizi accessori;

operazioni per le quali sia prevista l'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 633 del 1972;

d) che le informazioni fornite nella presente richiesta rispondono a verità.

Il richiedente si impegna a restituire le somme indebitamente ricevute.

SOTTOSCRIZIONE

LOCALITÀ _____ DATA _____ FIRMA _____

giorno mese anno

DISTINTA DELLE SOMME A TITOLO DI IVA RELATIVE AL PERIODO CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE RICHIESTA

| NUMERO D'ORDINE | DATI IDENTIFICATIVI, INDIRIZZO E NUMERO DI PARTITA IVA DEL FORNITORE | NATURA DEL BENE O DEL SERVIZIO | N. FATTURA | DATA DELLA FATTURA O DEL DOCUMENTO DI IMPORTAZIONE | AMMONTARE DELL'IVA RICHIESTA A RIMBORSO |
|-----------------|--|--------------------------------|------------|--|---|
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| | | | | | / |
| TOTALE | | | | | / |



ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI STABILITI IN STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, all'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il presente modello deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

I soggetti esercenti un'attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell'imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.

- A.** La domanda deve essere presentata al:
 Centro Operativo di Pescara - Rimborsi IVA ai non residenti - Via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara - Italia
 Tel. 848 800 444 (costo della telefonata: tariffa urbana a tempo) - Tel. 0039 06 96668933 (linea specifica per i soggetti non residenti - il costo è a carico del chiamante sulla base del piano tariffario del proprio gestore telefonico).
 E-mail: centrooperativo.pescara@agenziaentrate.it
 E-mail: centrooperativo.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it
- B.** Il modello deve essere redatto in lingua italiana o inglese.
- C.** L'istanza deve essere compilata in stampatello e deve essere inviata per posta con raccomandata a.r tramite corriere o consegnata a mano, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta, all'Ufficio competente (vedi A).
- D.** Se noto deve essere indicato il numero di registrazione IVA precedentemente attribuito dall'Ufficio competente.
- E.** *Pro-rata* – Il diritto al rimborso dell'IVA è condizionato all'effettivo assoggettamento all'imposta dell'attività svolta dal richiedente nel proprio Stato, con conseguente esclusione o limitazione nell'ipotesi di attività totalmente o parzialmente esente; in quest'ultima ipotesi il richiedente avrà diritto al rimborso parziale dell'Iva assolta pari al pro-rata di detrazione.
- F.** Saranno ritenute valide le istanze riferibili ad uno dei seguenti periodi:
- I trimestre (fatture da gennaio a marzo);
 - II trimestre (fatture da aprile a giugno);
 - III trimestre (fatture da luglio a settembre);
 - IV trimestre (fatture da ottobre a dicembre);
 - annuale (fatture da gennaio a dicembre).
- È ammessa la richiesta di rimborso per un periodo inferiore a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.
- G.** Il richiedente deve indicare al punto 9 a) del modello la natura dell'attività per la quale ha acquistato i beni e i servizi cui si riferisce l'istanza di rimborso (ad esempio: partecipazione all'esposizione internazionale di a dal al; stand n.).
- H.** All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- originali delle fatture;
 - documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture medesime;
 - attestazione rilasciata dall'Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione.
- Il certificato ha validità annuale dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutte le istanze presentate in detto periodo.
- I.** L'importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a:
- 400 € (euro) se l'istanza è trimestrale;
 - 50 € (euro) se l'istanza è annuale.
- L.** Le prestazioni di trasporto non imponibili sono quelle effettuate nel quadro del traffico internazionale di beni, in particolare – a determinate condizioni – le prestazioni di trasporto connesse con il transito, l'esportazione o l'importazione di beni.
- M.** Se, successivamente al pagamento del rimborso, il Centro Operativo viene a conoscenza di fatti o elementi che fanno venir meno il diritto al rimborso emette un motivato provvedimento di recupero delle somme indebitamente riscosse e provvede ad irrogare le relative sanzioni.